



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAIOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 30/10/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 23.02.2017, anticipatamente estinto in corrispondenza della 26° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 1.917,32 per commissioni bancarie, provvigioni intermediario, commissioni di gestione pratica e spese di istruttoria. Il ricorrente pretende, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata per euro 176,95, gli interessi legali dal reclamo e la refusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in euro 200,00.

L'intermediario costituitosi, contesta la rimborsabilità delle commissioni percepite, perché riconducibili alla fase prodromica del finanziamento. Evidenzia l'avvenuto rimborso di euro 1.258,63 a titolo di commissioni di gestione non maturate, nonché il ristoro di euro 451,92 in data 25.09.2017, di cui euro 230,00 corrispondente ad una rata del finanziamento ed euro 221,92 per somme di spettanza del ricorrente non riconosciute in sede estintiva. Precisa, inoltre che in data 20.10.2017 ha provveduto al rimborso di una ulteriore rata del finanziamento.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto delle domande attoree.

**DIRITTO**

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi oggetto di controversia, ascrivibili agli oneri *recurring* riguardano le commissioni di gestione, mentre sono *up-front*, le commissioni di istruttoria, le commissione agente/mediatore e le spese amministrative.

Relativamente alla commissione di estinzione anticipata applicata al finanziamento, non sussistono le cause di esclusione dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'art.125 *sexies* del D.lgs. 385/93, atteso che il capitale residuo superava 10.000,00 e la durata era superiore ad un anno. Inoltre, la percentuale applicata è entro il limite dell'1% del debito residuo, posto che l'importo del rimborso anticipato era di euro 17.695,00 e la commissione applicata di euro 176,95.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee" e di quelle *recurring* secondo il criterio *pro-rata temporis* per gli importi appresso precisati in tabella.

rate complessive	120	rate scadute	26	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	94	TAN	5,25%					
Denominazione	% rapportata al TAN	63,69%						
<i>Commissioni istruttoria</i>				695,52 €	Up front	442,98 €		442,98 €
<i>Commissioni di gestione</i>				1.622,88 €	Recurring	1.271,26 €	1.258,63 €	12,63 €
<i>Commissioni agente/mediatore</i>				1.656,00 €	Up front	1.054,71 €		1.054,71 €
<i>Spese amministrative forfettarie/notifica</i>				80,00 €	Up front	50,95 €		50,95 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €		0,00 €	221,92 €	-221,92 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.339,35 €

Spettano al ricorrente complessivi euro 1.339,35, oltre interessi legali dal reclamo. Non sono dovute le spese di assistenza professionale per la natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.339,35, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI